Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 30 maggio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 30 MAGGIO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Italfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1972. — **Italfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1972. — **Molino e pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1972. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1956-1974, sorteggiate il 18 maggio 1972. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex Vetrocoke emissione 1949, sorteggiate il 15 maggio 1972. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1972. — **Cartiera Dell'Adda, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1972. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1957-1975, sorteggiate il 18 maggio 1972. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1972 (Prestito 1-12-1956). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggaite il 28 aprile 1972 (Prestito 1-12-1954). —**Yatros Farmaceutici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1972. — **C. L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1972.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 18 maggio 1972; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(7025)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 6 marzo 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1972
registro n. 12 Difesa, foglio n. 389

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BONFIGLI Mario Italo Silvano, nato il 10 dicembre 1917 a Roma. — Ufficiale subalterno dell'Aeronautica, aderiva all'armistizio al movimento di resistenza e, prodigandosi intensamente ad organizzare le prime formazioni partigiane locali, diveniva per le sue spiccate doti di capace organizzatore e valoroso combattente, vice comandante di brigata partigiana. Nel corso di un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze avversarie, ricevuto l'ordine di resistere con pochi uomini su una difficile posizione per consentire il ripiegamento di altra formazione, assolveva brillantemente il compito, dimostrando coraggio, destrezza, elevato spirito di sacrificio e profonda dedizione alla causa della libertà della Patria. — Scalocchio-Pietralunga (Perugia), 19 maggio 1944.

CASTAGNINO Paolo, nato il 27 giugno 1920 a Chiavari (Genova). — Militare in servizio in Balcania, entrava subito dopo l'armistizio nelle file dei partigiani ellenici. Rientrato in Italia continuava la lotta sui monti riaffermando le sue doti di valoroso e generoso combattente. Alla testa della sua brigata partigiana guidava i propri uomini in numerose vittoriose azioni contro preponderanti forze avversarie fino alla liberazione. — Grecia, 8 settembre 1943; Liguria, 28 maggio 1944-30 aprile 1945.

PETERLINI Varo, nato il 26 febbraio 1920 a Reggio Emilia — Fervente patriota entrava tra i primi nelle locali formazioni partigiane battendosi validamente e raggiungendo il grado di comandante di battaglione. Nel corso di una perlustrazione, avvistato un autocarro avversario carico di truppe, non esitava ad attaccarlo da solo di sorpresa con bombe a mano e mitra, provocando numerose perdite in uomini e materiali. — S. Pellegrino (Reggio Emilia), 2 gennaio 1945.

TURRA Giovanni, nato il 9 marzo 1923 a Valdagno (Vicenza). — Comandante di battaglione partigiano conduceva per sedici mesi la dura lotta di resistenza, distinguendosi per audacia e perizia in numerosi, aspri combattimenti. Nel corso di una cruenta azione, sebbene ferito in più parti, riusciva con supremo sforzo e rischiando la cattura a raggiungere la propria formazione che nel frattempo si era spostata. Successivamente riprendeva il suo posto di lotta fino alla liberazione. — Monti Lessini-Milano, 1944-1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CATANIA Francesco, nato il 12 ottobre 1920 a Mistretta (Messina). — Fervente ed ardito patriota aderiva alla resistenza distinguendosi in numerose azioni per capacità e sprezzo del pericolo. Nel corso di una rischiosa azione di minamento di automezzi avversari, veniva gravemente ferito agli occhi e in più parti del corpo dal prematuro scoppio di alcune mine. Catturato e sottoposto a torture dal nemico, nulla rivelava che potesse danneggiare l'attività partigiana, sopportando stoicamente il dolore, fino al momento in cui poteva venire liberato dai commilitoni. — Veneto, 1° agosto 1944-28 aprile 1945.

CROCI

BORGHESI Stefano di Domenico, classe 1922, da Sulzano (Brescia). — Volontario nella lotta di resistenza, veniva nominato comandante di squadra partigiana per le sue belle capacità e qualità. Nel corso di un attacco ad una colonna corazzata nemica in ripiegamento, si slanciava di sorpresa contro il primo carro della formazione immobilizzandolo con ardito lancio di bombe a mano, cooperando con la sua azione all'esito positivo dell'impresa. — Valle di Vigolo (Bergamo), febbraio 1945.

COFFELE Attilio, nato il 12 maggio 1925, a San Giovanni Ilarione (Verona). — Giovane ardito, prendeva parte a numerose azioni partigiane e si distingueva per coraggio, capacità e spirito di sacrificio. — Monti Lessini (Veneto), 1944-Milano 1945.

FOGLIA Giulio, nato il 26 settembre 1896 a Savona. — In territorio occupato dal nemico, vincolato dai soli doveri spirituali di solidarietà nazionale, poneva la sua opera e la sua abitazione a disposizione del comando del fronte della Resistenza. Svolgeva pericolosa azione di controspionaggio, informativa e di assistenza. Occultava agenti del servizio segreto americano e svolgeva compiti rischiosi di collegamento fra le diverse organizzazioni clandestine ed il comando centrale. Sottrattosi alla cattura predisposta dal nemico, noncurante dei gravi rischi cui si esponeva, continuava coraggiosamente la sua azione combattiva. Mirabile esempio di virtù patriottiche, alta solidarietà civile e dedizione alla Patria. — Fronte della Resistenza, settembre 1943-giugno 1944.

FOGLIA Maria nata Cagna, il 23 novembre 1907 a Milano. — In territorio occupato dal nemico, vincolata dai soli doveri spirituali di solidarietà nazionale, poneva la sua opera e la sua abitazione a disposizione del comando del fronte della Resistenza. Svolgeva pericolosa azione di controspionaggio, informativa e di assistenza. Occultava agenti del servizio segreto americano e svolgeva compiti rischiosi di collegamento fra le diverse organizzazioni clandestine ed il comando centrale. Sottrattasi alla cattura predisposta dal nemico, noncurante dei gravi rischi cui si esponeva, continuava coraggiosamente la sua azione combattiva. Mirabile esempio di virtù patriottiche, alta solidarietà e dedizione alla Patria. — Fronte della Resistenza, settembre 1943-giugno 1944.

POLIDORO Mario, nato il 27 dicembre 1921, a Castel di Ieri (L'Aquila). — Aviere scelto, arruolatosi dopo l'armistizio nella locale formazione partigiana, osteggiava ogni disposizione di chiamata alle armi del nemico spronando, con l'esempio, altri giovani ad eludere anche l'iscrizione al servizio di lavoro. Nel corso di una operazione di leva condotta dal nemico nella zona, armi alla mano, attaccava di sorpresa insieme a pochi uomini, con alto sprezzo del pericolo, il gruppo avversario disarmandolo e annientandolo. — Zona del cimitero e dell'Aia di Castel di Ieri, 1° ottobre 1943-13 giugno 1944.

RICCA Costantino, nato il 15 dicembre 1907 a Bussoleno (Torino). — Animato da alto spirito, ottimo organizzatore dei servizi logistici e ottimo combattente, al comando della sua brigata partigiana, interveniva durante una fase critica dell'azione contro preponderante nemico, battendosi da prode e respingendo l'avversario all'arma bianca. — Alessandria, 25 aprile 1945.

(6943)

Ricompense al valor militare e rettifica di precedenti decreti

Decreto presidenziale 11 febbraio 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1972
registro n. 12 Difesa, foglio n. 388

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come di seguito indicato:

Decreto presidenziale 28 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1950, registro n. 35 Esercito, foglio n. 15 (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 19, pagina 2865):

Prodomanni Giovanni, nato a Prossedi il 3 ottobre 1913, fante 82° reggimento fanteria. Il cognome è Protomanni.

Regio decreto 4 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1940, registro n. 5, foglio n. 75 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 10, pagina 610):

Eisenkeil Oscar fu Pietro e fu Bianca Ragosa, nato a Laces il 9 dicembre 1910 le generalità sono: Eisenkeil Oscar fu Sebastiano e fu Battistel Maria, nato a Laces il 9 dicembre 1910.

E' sanzionata la seguente decorazione al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

Determinazione del Comando 26° reggimento artiglieria «Pavia» in data 24 agosto 1942:

BULGARELLI Roberto, nato il 26 marzo 1914 a Quistello (Mantova), sergente di complemento 26° reggimento artiglieria «Pavia». — Capo pezzo di provata capacità durante un violento combattimento continuava l'azione di fuoco col pezzo incoraggiando i serventi con l'esempio e con la voce fino a che il pezzo colpito da una granata avversaria, rimaneva inefficiente. Passava quindi di propria iniziativa ad un altro pezzo continuando la sua opera fino all'esaurimento delle munizioni dimostrando così noncuranza del pericolo ed alto senso del dovere. — A. S. 15 agosto 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

E' concessa al sottonotato militare la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già tributatogli con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 341 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 81, pagina 4649):

RAZZINI Paride da Pavia, capitano.

La croce al valor militare di cui sopra si intende conferita con la stessa motivazione dell'encomio solenne.

(6778)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971, n. 1436.

Applicazione del diritto per il traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, concernente l'esecuzione della convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la C.E.E.;

Visto l'allegato I del citato accordo di associazione e successive modifiche apportate in virtù dell'art. 15 dell'accordo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, concernente la applicazione del diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia;

Viste le decisioni del Consiglio di associazione numero 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970, relative all'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 dell'accordo di associazione alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639;

Visto l'art. 3 della citata legge 28 giugno 1962, n. 1002, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo di associazione;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare del diritto per traffico di perfezionamento per le merci esportate verso la Grecia, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, è commisurato, a decorrere dalle date rispettivamente indicate, alle seguenti aliquote del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in conformità con le decisioni del Consiglio di associazione n. 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970:

40 %, a decorrere dal 15 settembre 1967;
50 %, a decorrere dal 1° gennaio 1969;
60 %, a decorrere dal 1° luglio 1970.

Art. 2.

Per le merci esportate verso la Grecia con il rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della convenzione di cooperazione amministrativa 26 settembre 1962, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, le aliquote di restituzione, stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, sono ridotte nelle seguenti misure:

del 40 %, a decorrere dal 15 settembre 1967;
del 50 %, a decorrere dal 1° gennaio 1969;
del 60 %, a decorrere dal 1° luglio 1970.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto secondo le decorrenze stabilite ai precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — MORO — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI — GAVA — NATALI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1971, n. 1437.

Autorizzazione al patronato scolastico di Firenze ad acquistare un immobile.

N. 1437. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il patronato scolastico di Firenze viene autorizzato ad acquistare un immobile, sito in località Calambrone del comune di Tirrenia, da adibirsi a colonia marina permanente per i bambini bisognosi del comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1971, n. **1438.**

Approvazione del nuovo statuto della società Solferino e San Martino, con sede in Padova.

N. 1438. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della società Solferino e San Martino, con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **219.**

Inclusione parziale dell'abitato di Lecco tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 369 del 17 marzo 1972;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lecco, in provincia di Como, limitatamente alla zona tratteggiata e delimitata in bleu, che, vistata dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **220.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma di S. Maria Goretti, in Senigallia.

N. 220. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Senigallia in data 18 maggio 1969, integrato con dichiarazioni del 20 maggio 1969 e 18 agosto 1970, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma di S. Maria Goretti, in Senigallia (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 7. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Duino Aurisina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trieste per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 febbraio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Duino Aurisina comprendente anche i villaggi di Prepotto di S. Pelagio, Silvia e S. Pelagio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Duino Aurisina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto viene a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza. Inoltre la medesima, accanto a particolari ricchezze morfologiche di superfici, ammantate di boschi e di prati intercalati a un mondo di roccia, comprende pure numerosi belvederi accessibili al pubblico, dai quali è consentita la vista dell'altipiano carsico, del golfo di Trieste e della cerchia alpina. La zona comprende anche compendi architettonici di singolare caratteristica, nonchè tra alcuni reperti archeologici, i castellieri di Visogliano, Slivia, Ternova e del monte Ermada di rilevante interesse preistorico. Sono da citarsi in particolare i belvederi dei monti Ermada, Biticonia e Sedlo che permettono un'ampia visuale della regione carsica. Meritano di venir tutelati pure i villaggi di Prepotto di S. Pelagio, Slivia e S. Pelagio, compresi in dette zone, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La sottodescritta zona del territorio del comune di Duino Aurisina comprendente anche i villaggi di Prepotto, Slivia e S. Pelagio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: incontro tra la strada statale n. 202 e il confine di provincia (Trieste-Gorizia) detto confine e quello di Stato fino all'incontro col confine comunale (Duino-Aurisina-Sgonico) detto confine comunale fino alla strada Sgonico-S. Pelagio detta strada fino all'incontro con la strada S. Pelagio-Aurisina, includendo completamente Prepotto di S. Pelagio e S. Pelagio strada S. Pelagio-Aurisina fino all'incrocio con la linea ferroviaria la stessa fino al via-

dotto di Aurisina che incrocia la strada statale n: 202 - la strada statale n. 202 fino al confine di provincia (Trieste-Gorizia).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste.

La soprintendenza ai monumenti di Trieste curerà che il comune di Duino Aurisina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trieste

Verbale della seduta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, tenutasi il giorno 13 febbraio 1969 nella sede della soprintendenza ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste, alle ore 11.

Si premette che è assente per malattia l'ing. Antonino Rusconi, presidente della commissione, che ha delegato formalmente in sua vece ad asumere la presidenza il soprintendente arch. Arrigo Buonomo.

(*Omissis*).

L'arch. Buonomo propone a par ordine del giorno, di inserire nell'elenco provinciale delle bellezze naturali e panoramiche una vasta zona dell'altipiano carsico, più sotto delimitata, sita nel comune di Duino-Aurisina, e ciò ai sensi dell'art. 1, punti numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

La commissione decide a maggioranza di vincolare per il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, la zona proposta e precisamente:

Ai sensi dell'art. 1, *punto* 4:

a) la zona del comune di Duino-Aurisina, più sotto delimitata, quale un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza, che si possono godere dalle pubbliche strade statali, provinciali e comunali che la intersecano e in particolare modo dai belvederi dei monti Biticonia, Sedlo ed Ermada, con vista sull'altipiano carsico, golfo di Trieste e cerchia alpina, che vengono pertanto tutelati a loro volta.

Ai sensi dell'art. 1, *punto* 3:

b) I villaggi di Prepotto di S. Pelagio, Slivia e S. Pelagio in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale.

I limiti del territorio da vincolare, definiti su mappa 1:25.000, sono i seguenti: incontro tra la strada statale n. 202 e il confine di provincia (Trieste-Gorizia), detto confine e quello di Stato fino all'incontro col confine comunale (Duino-Aurisina-Sgonico) - detto confine comunale fino alla strada Sgonico-S. Pelagio detta strada fino all'incontro con la strada S. Pelagio-Aurisina, includendo completamente Prepotto di S. Pelagio e S. Pelagio strada S. Pelagio-Aurisina fino all'incrocio con la linea ferroviaria la stessa fino al viadotto di Aurisina che incrocia la strada statale n. 202 la strada statale n. 202 fino al confine di provincia (Trieste-Gorizia).

(*Omissis*).

(7222)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di S. Dorligo della Valle.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trieste per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 febbraio 1969 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di S. Dorligo della Valle, comprendente anche i villaggi di S. Giuseppe della Chiusa, S. Antonio in Bosco, San Lorenzo, Crogle, Botazzo e Grozzana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Dorligo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di S. Dorligo, che viene parzialmente accolta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè viene a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza. La medesima, accanto a particolari ricchezze morfologiche di superfici, ammantate di boschi e di prati intercalati a un mondo di roccia, comprende pure numerosi belvederi accessibili, dai quali è consentita la vista dell'altipiano. In essa vi sono inoltre compendi architettonici di singolare caratteristica, nonchè, tra alcuni reperti archeologici, i castellieri dei monti Carso e S. Michele di rilevante interesse preistorico. Sono da citarsi in particolare i belvederi di Moccò e di S. Lorenzo, che permettono un'ampia visuale della regione carsica. Meritano di venir tutelati pure i villaggi di S. Giuseppe della Chiusa, S. Antonio in Bosco, S. Lorenzo, Crogle, Botazzo e Grozzana, compresi in dette zone, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La sottodescritta zona sita nel territorio del comune di S. Dorligo della Valle comprendente anche i villaggi di S. Giuseppe della Chiusa, S. Antonio in Bosco, S. Lorenzo, Crogle, Botazzo e Grozzana ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: incontro del confine di Stato con quello comunale (Trieste-S. Dorligo della Valle) detto confine comunale fino all'incrocio con la strada Chiusa di Cattinara-S. Dorligo della Valle-S. Servolo detta strada fino all'incontro con la linea di demarcazione con la zona amministrata dalla Jugoslavia, includendo completamente i vil-

laggi di S. Giuseppe e S. Dorligo linea di demarcazione fino al confine di Stato detto confine fino all'incontro con quello comunale di Trieste-S. Dorligo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste.

La soprintendenza ai monumenti di Trieste curerà che il comune di S. Dorligo della Valle provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trieste

Verbale della seduta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, tenutasi il giorno 13 febbraio 1969 nella sede della soprintendenza ai monumenti gallerie e antichità di Trieste, alle ore 11.

Si premette che è assente per malattia l'ing. Antonino Rusconi, presidente della commissione, che ha delegato formalmente in sua vece ad assumere la presidenza il soprintendente arch. Arrigo Buonomo.

(*Omissis*).

L'arch. Buonomo propone a par ordine del giorno, di inserire nell'elenco provinciale delle bellezze naturali e panoramiche una vasta zona dell'altipiano carsico, più sotto delimitata, sita nel comune di S. Dorligo della Valle, e ciò ai sensi dell'art. 1, punti numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

La commissione decide a maggioranza di vincolare per il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, la zona proposta e precisamente:

Ai sensi dell'art. 1, *punto* 4:

a) La zona del comune di S. Dorligo della Valle, più sotto delimitata, quale un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza, che si possono godere dalle pubbliche strade statali, provinciali e comunali che la intersecano e in particolar modo dai belvederi di Moccò e S. Lorenzo, con vista sulla valle Rosandra e su quella di Zaule, che vengono pertanto tutelati a loro volta.

Ai sensi dell'art. 1, *punto* 3:

b) i villaggi di S. Giuseppe della Chiusa, S. Antonio in Bosco, S. Lorenzo, Crogle, Botazzo e Grozzana, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale.

I limiti del territorio da vincolare, definiti su mappa 1:25.000, sono i seguenti: incontro del confine di Stato con quello comunale (Trieste-S. Dorligo della Valle) detto confine comunale fino all'incrocio con la strada Trieste-S. Dorligo della Valle-S. Servolo detta strada fino all'incontro con la linea di demarcazione con la zona amministrata dalla Jugoslavia, includendo completamente i villaggi di S. Giuseppe, S. Antonio, Moccò, Bagnoli, Crogle, S. Dorligo linea di demarcazione sino al confine di Stato detto confine fino all'incontro con quello comunale di Trieste-S. Dorligo.

(*Omissis*).

(7223)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trieste per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 febbraio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tre zone del territorio del comune di Trieste comprendenti anche i villaggi di Trebiciano, Padriciano, Gropada e Basovizza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Trieste;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè vengono a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza. Le medesime, accanto a particolari ricchezze morfologiche di superfici, ammantate di boschi e di prati intercalati a un mondo di roccia, comprendono pure numerosi belvederi accessibili al pubblico, dai quali è consentita la vista dell'altipiano carsico, del golfo di Trieste e della cerchia alpina. In esse si trovano inoltre, compendi architettonici di singolare caratteristica, nonchè tra alcuni reperti archeologici, il castelliere del monte Crociana di rilevante interesse preistorico. E' da citarsi, in particolare, per la sua importanza il belvedere del Monte Cocusso che permette un'ampia visuale della regione carsica. Meritano di venir tutelati pure i villaggi di Trebiciano, Padriciano, Gropada e Basovizza compresi in dette zone, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le tre sottodescritte zone site nel territorio del comune di Trieste comprendenti anche i villaggi di Trebiciano, Padriciano, Gropada e Basovizza hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1ª *zona*: incrocio della strada statale n. 202 con la strada Prosecco-Opicina-strada statale n. 202 fino al sentiero che porta a Borgo Grotta Gigante, tale sentiero fino all'incrocio col confine comunale Trieste-Sgonico detto confine fino all'incrocio con la strada statale n. 202.

2ª *zona*: incontro della linea ferroviaria con il confine comunale Trieste-Sgonico - detta linea ferroviaria fino all'incrocio con la strada statale n. 58 detta strada fino all'incrocio col confine comunale Trieste-Monrupino-detto confine fino all'incontro con quello di Sgonico confine comunale Trieste-Sgonico fino all'incontro con la linea ferroviaria.

3ª *zona*: sentiero che dal confine di Stato (nei pressi del monte dei Pini) toccando le quote 418, 391, 355 porta a Trebiciano-strada Trebiciano-Basovizza includendo completamente Trebiciano, Padriciano e Basovizza-strada statale n. 14, fino all'incrocio con la strada che porta a S. Antonio in Bosco-detta strada fino all'incontro con il confine comunale Trieste-S. Dorligo - detto confine fino a quello di Stato - confine di Stato fino all'incontro col sentiero sopracitato che porta a Trebiciano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste.

La soprintendenza ai monumenti di Trieste curerà che il comune di Trieste provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, 17 dicembre 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trieste

Verbale della seduta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, tenutasi il giorno 13 febbraio 1969 nella sede della soprintendenza ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste, alle ore 11.

Si premette che è assente per malattia l'ing. Antonino Rusconi, presidente della Commissione, che ha delegato formalmente in sua vece ad asumere la presidenza il soprintendente arch. Arrigo Buonomo.

(*Omissis*).

L'arch. Buonomo propone a par ordine del giorno, di inserire nell'elenco provinciale delle bellezze naturali tre ampie zone dell'altipiano carsico, più sotto delimitate, site nel comune di Trieste, e ciò ai sensi dell'art. 1, punti numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

La commissione decide a maggioranza di vincolare per il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, le zone proposte e precisamente:

Ai sensi dell'art. 1, *punto* 4:

a) Le tre zone del comune di Trieste, più sotto delimitate, quale un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza, che si possono godere dalle pubbliche strade statali, provinciali e comunali che le intersecano e in particolare modo dal belvedere del Monte Cocusso con vista sull'altipiano carsico, golfo di Trieste e cerchia alpina, che viene pertanto vincolato a sua volta.

Ai sensi dell'art. 1, *punto* 3:

b) I villaggi di Trebiciano, Padriciano, Gropada e Basovizza, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale.

I limiti dei territori da vincolare, definiti su mappa 1:25.000, sono i seguenti:

1ª *zona*: Incrocio della strada statale n. 202 con la strada Prosecco-Opicina - strada statale n. 202 fino al sentiero che porta a Borgo Grotta Gigante tale sentiero fino all'incrocio col confine comunale Trieste-Sgonico detto confine fino all'incroco con la strada statale n. 202.

2ª *zona*: Incontro della linea ferroviaria con il confine comunale Trieste-Sgonico detta linea ferroviaria fino all'incrocio con la strada statale n. 58 detta strada fino all'incontro col confine comunale Trieste-Monrupino - detto confine fino all'incontro con quello di Sgonico confine comunale Trieste-Sgonico fino all'incrocio con la linea ferroviaria.

3ª *zona*: Sentiero che dal confine di Stato (nei pressi del monte dei Pini) toccando le quote 418, 391, 355 porta a Trebiciano - strada Trebiciano-Basovizza includendo completamente Trebiciano, Padriciano e Basovizza strada statale n. 14 fino all'incrocio con la strada che porta a S. Antonio in Bosco detta strada fino all'incontro col confine comunale Trieste-S. Dorligo detto confine fino a quello di Stato confine di Stato fino all'incontro col sentiero sopracitato che porta a Trebiciano.

(*Omissis*).

(7221)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Crespano del Grappa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto, 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 settembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone del comune di Crespano del Grappa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Crespano del Grappa;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo; dai signori Rigo Remo e Leone, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, site ai margini del centro abitato, rappresentano l'inizio della godibilità di ampi spazi verdi che si succedono inerpicandosi fino alla sommità montana. Le predette zone hanno acquistato maggior interesse paesaggistico a seguito della creazione di una nuova strada che le lambisce, valorizzando, così, tutto l'aspetto dell'ampio quadro naturale collinare;

Decreta:

Le sottoindicate zone site nel territorio del comune di Crespano del Grappa hanno notevole interesse pub-

blico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Le zone sono delimitate nel modo seguente:

a nord: la strada comunale corrente lungo il confine nord dei mappali 75, 121 e 79, foglio VIII, sezione *U*, dalla mezzeria della Valle del Corpon a quella della via S. Lucia o strada comunale dei Larghi;

ad est: l'asse della via S. Lucia o strada comunale dei Larghi, dall'incrocio con la predetta strada lungo i mappali 75, 121 e 79 fino al confine sud del mappale 82, foglio VIII, sezione *U*;

a sud: la strada comunale S. Vito, dalla mezzeria della Valle del Corpon al confine sud del mappale 80, ed il confine sud dei mappali 80, 81 e 82, foglio VIII, sezione *U*;

ad ovest: l'asse della Valle del Corpon dall'incrocio con la strada comunale a nord dei mappali 75, 121 e 79 fino alla strada comunale S. Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Crespano del Grappa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 69 dell'adunanza tenutasi il giorno 3 settembre 1969 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo a sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei mappali 77 e 123, foglio VIII, sezione unica e zone circostanti del comune di Crespano del Grappa;

(*Omissis*).

La Commissione propone il vincolo di tutela sull'area del comune di Crespano del Grappa rappresentata dai mappali 77 *a-b-c* e 123 *a-b-c*, foglio VIII, sezione U, di proprietà dei fratelli Rigo Remo e Leone, già oggetto di provvedimento ministeriale a sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1497, nonchè sulla zona circostante segnata in rosso nella allegata planimetria e così delimitata:

a nord: la strada comunale corrente lungo il confine nord dei mappali 75, 121 e 79, foglio VIII, sezione U, dalla mezzeria della Valle del Corpon a quella della via S. Lucia o strada comunale dei Larghi;

a est: l'asse della via S. Lucia o strada comunale dei Larghi, dall'incrocio con la predetta strada lungo i mappali 75, 121 e 79 fino al confine sud del mappale 82, foglio VIII, sezione U;

a sud: la strada comunale S. Vito, dalla mezzeria della Valle del Corpon al confine sud del mappale 80, ed il confine sud dei mappali 80, 81 e 82, foglio VIII, sezione U;

ad ovest: l'asse della Valle del Corpon dall'incrocio con la strada comunale a nord dei mappali 75, 121 e 79 fino alla strada comunale S. Vito.

La proposta messa ai voti dal Presidente viene approvata da tutti i membri della commissione con la sola astensione del vice sindaco di Crespano del Grappa.

(*Omissis*).

(7218)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lucca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte della vallata di S. Maria del Giudice a partire dalla località Pontetetto lungo la via Pisana nel comune di Lucca;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lucca;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta notevoli attrattive per il dolce declinare di colline cui seguono colli folti di castagni in una campagna tipicamente lucchese cosparsa di ville di interesse storico ed artistico fra le quali sorge anche un famoso monastero di antica origine:

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lucca ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata da una linea immaginaria che partendo dal centro del ponte sul Guappero della strada Pontetetto-Vicopelago (come dal foglio 105, 3° nord-ovest della Carta d'Italia I.G.M.) segue la mezzeria della medesima sino alla località « Lo Zoppino », poi la strada carrareccia diretta verso sud-ovest e quindi la mulattiera fino a quota 186. Da qui si porta in linea d'aria fino alla « Cupola » detta altresì casa Rossa a sud-ovest del convento di S. Cerbone e poi passa immediatamente a sud-ovest della villa Mansi-Simoncini-Nardi (luogo detto ai Manzi). Segue quindi la via che conduce alla strada statale n. 12, deviazione lucchese, costeggiando a nord il recinto della villa « La Principessa » e sempre per la mezzeria della strada predetta giunge al centro del ponte sul Guappero. Da qui segue la mezzeria di detto canale sino al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti di Pisa curerà che il comune di Lucca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 aprile 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lucca

L'anno millenovecentosettanta (1970) e questo giorno di mercoledì due (2) del mese di dicembre alle ore 15,30 si è riunita in Lucca, presso la sede della provincia, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Tutela di parte della vallata di S. Maria del Giudice a partire dalla località Pontetetto lungo la via Pisana in comune di Lucca;

(*Omissis*).

La commissione delibera di imporre il vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie situata nel comune di Lucca e delimitata da una linea immaginaria che partendo dal centro del ponte sul Guappero della strada Pontetto-Vicopelago (come dal foglio n. 105, 3° nord-ovest della Carta d'Italia I.G.M.) segue la mezzeria della medesima sino alla località « Lo Zoppino », poi la strada carrareccia diretta verso sud-ovest e quindi la mulattiera fino a quota 186. Da qui si porta in linea d'aria fino alla « Cupola » detta altresì casa Rossa a sud-ovest del convento di S. Cerbone e poi passa immediatamente a sud-ovest della villa Mansi-Simoncini-Nardi (luogo detto ai Manzi). Segue quindi la via che conduce alla strada statale n. 12, deviazione lucchese, costeggiando a nord il recinto della villa « La Principessa » e sempre per la mezzeria della strada predetta giunge al centro del ponte sul Guappero. Da qui segue la mezzeria di detto canale sino al punto di partenza.

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto di parlare il presidente pone ai voti per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta approvata all'unanimità dei componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

(7220)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa « Castellazzo », in comune di Rho.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la villa denominata « Castellazzo » con il parco ed i terreni circostanti sita nel comune di Rho;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rho;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il complesso denominato « Castellazzo », costituito dalla villa settecentesca e dal parco forma un insieme di grande valore estetico e tradizionale per la presenza dell'edificio settecentesco circondato da caratteristici viali con piante anche secolari di pregevoli essenze quali magnolie, pini, cedri, deodara, pini marittimi, tigli ippocastani, platani, taxus, querce e cipressi. Il complesso stesso, inoltre, si erge isolato nella pianeggiante campagna circostante e costituisce assieme con essa, un quadro panoramico godibile dalle strade pubbliche della zona:

Decreta:

La villa denominata « Castellazzo » con il parco ed i terreni circostanti siti nel comune di Rho hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: i limiti della zona proposta rappresentati nella planimetria in scala: 1:2000, sono i seguenti: a nord la strada campestre che va dal canale Riale verso est-nord-est passando dal limite tra le particelle 38 e 39 del foglio n. 5, a nord della cascina Ira fra le particelle 30, 48 e la particella 31 e 50, e sul bordo sud delle particelle 48 e 49 escluse; a ovest col canale Riale, la strada comunale di Vanzago e il comune di Pregnana, poi con il fiume Olona nel ramo che rasenta il molino Prepositurale comprendendo le particelle 60, 61, 73, 74 del foglio n. 14; a sud con il confine tra la particella 99 e la 101, la strada vicinale Castellazzo-Montecatini per breve tratto, il limite sud della particella 100; a est, infine, il confine tra la particella 100 e 105, la strada Prepositurale; il bordo est della particella 90 compresa, della particella 75 compresa, della particella 44 compresa, per seguire poi verso nord la via Castellazzo fino alla particella 135 compresa e poi verso nord-ovest segue il confine est delle particelle 133, 12 e 129. Tali limiti sono graficamente indicati nei due fogli catastali 5 e 14 del comune di Rho.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Rho provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblica-

zione, che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 aprile 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Il 26 settembre dell'anno 1968, alle ore 9, nella biblioteca della soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia, si è riunita, regolarmente costituita ai sensi di legge con inviti diramati il 26 agosto 1968, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) RHO. Modifiche al limite del vincolo presso la villa Scheibler di Castellazzo.

(*Omissis*).

La commissione accoglie parzialmente la proposta del vice presidente relativamente alle sole particelle 101 e 105; e, all'unanimità, riconosce di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la villa e parco denominata « Castellazzo » e i terreni circostanti in comune di Rho, indicati nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

I limiti della zona proposta rappresentati nella planimetria in scala 1.2000, sono i seguenti: a nord la strada campestre che va dal canale Riale verso est-nord-est passando dal limite fra le particelle 38 e 39 del foglio 5, a nord della cascina Ira fra le particelle 30, 48 e la particella 31 e 50, e sul bordo sud delle particelle 48 e 49 escluse; a est col canale Riale, la strada comunale di Venzago e il comune di Pregnana, poi con il fiume Olona nel ramo che rasenta il molino Prepositurale comprendendo le particelle 60, 61, 73, 74 del foglio n. 14; a sud con il confine fra la particella 99 e la 101, la strada vicinale Castellazzo-Montecatini per breve tratto, il limite sud della particella 100; a est, infine, il confine fra la particella 100 e 105, la strada Prepositurale; il bordo est della particella 90 compresa, della particella 75 compresa, della particella 44 compresa, per seguire poi verso nord la via Castellazzo fino alla particella 135 compresa e poi verso nord-ovest segue il confine est delle particelle 133, 12 e 129. Tali limiti sono graficamente indicati nei due fogli catastali 5 e 14 del comune di Rho.

(*Omissis*).

(7219)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 4 settembre 1971 n. 849, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada « Ferrandina-Macchia » congiungente l'abitato di Ferrandina con la strada statale n. 407, dell'estesa di km. 5+812;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 febbraio 1972, n. 88 con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di chilometri 5+812 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7273)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio-manutenzione "TRAMAG '72" », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio-manutenzione "TRAMAG '72 », che avrà luogo a Padova dal 4 all'8 ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7356)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali) », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli

industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali) », che avrà luogo a Parma dal 23 settembre al 1° ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7355)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di natanti da diporto di medio tonnellaggio operanti in provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di natanti da diporto di medio tonnellaggio operanti in provincia di Savona, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di natanti da diporto di medio tonnellaggio operanti in provincia di Savona, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Pietro Bajardi, nato a Torino il 21 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 30 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(7382)

La dott.ssa Donatella Bacolla, nata a Torino il 18 settembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Torino in data 14 giugno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(7383)

Il dott. Michelangelo De Novellis, nato a Miglionico (Matera) il 25 dicembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 3 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(7384)

Il dott. Lorenzo Biancheri, nato a Bordighera (Imperia) il 9 febbraio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 7 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(7385)

Il dott. Nicola Iaquaniello, nato a Cassino (Frosinone) il 12 gennaio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 24 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7386)

Il dott. Elio Pavone, nato a Taranto il 25 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 13 dicembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(7387)

Il dott. Giovanni Maria Cappuzzo, nato a Pechino (Cina) il 19 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 11 agosto 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(7388)

La dott.ssa Gabriella Calabrese, nata a Milano il 1° maggio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Milano in data 7 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(7389)

Il dott. Antonio Cuomo, nato a Sorrento il 7 ottobre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 30 dicembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7390)

Il dott. Lorenzo Marotta, nato a Postiglione (Salerno) il 25 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 20 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7391)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano

Con decreto in data 7 aprile 1972, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (patronato F.A.C.I.) promossa dalla Federazione nazionale del clero italiano, e ne è stato approvato lo statuto.

(7404)

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1972 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edile « Aero Club », con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 27 settembre 1963, rep. 32311;

2) edilizia « Florida », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brugnoli in data 5 aprile 1963, rep. 6168;

3) edilizia « Primula », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 25 marzo 1959, rep. 16359;

4) edilizia « Ferrovieri statali Acqui », con sede in Acqui Terme (Alessandria), costituta per rogito Santi in data 25 aprile 1955, rep. 12300;

5) edilizia « La speranza », con sede in Bistagno (Alessandria), costituita per rogito D'Errico in data 31 marzo 1963, rep. 4798;

6) edilizia « n. 1 dipendenti Italsider », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Gandini in data 26 settembre 1964, rep. 22754;

7) edilizia « Rosa », con sede in Strevi (Alessandria), costituita per rogito D'Errico in data 9 novembre 1963, rep. 6166;

8) edilizia « Monte Cervino », con sede in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 6 aprile 1963, rep. 92582/11274;

9) edilizia « Bel Ciabotin », con sede in Bossolasco (Cuneo), costituita per rogito Toppino in data 11 dicembre 1964, rep. 8058;

10) agricola « Allevatori cuneesi S.C.A.C. », con sede in Carrù (Cuneo), costituita per rogito Musso in data 5 marzo 1964, rep. 100199/11724;

11) di consumo « Aiuto fraterno », con sede in Bedisco di Oleggio (Novara), costituita per rogito Corsico in data 10 febbraio 1959, rep. 22899;

12) edilizia « Monte Zeda », con sede in Verbania Intra (Novara), costituita per rogito Lanteri in data 7 giugno 1961, rep. 7252;

13) edilizia « Vis ACLI fra aclisti », con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 19 maggio 1964, rep. 23715;

14) edilizia « Salus », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 23 marzo 1964, rep. 50818;

15) agricola « Produttori di uva ed ortofrutticoltori », con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Grasso in data 15 marzo 1957, rep. 2198;

16) edilizia « Serena », con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 9 maggio 1960, rep. 29571;

17) di produzione e lavoro « Lo Zupone Giuseppe », con sede in Lecce, costituita per rogito Valentini in data 3 giugno 1960, rep. 97664;

18) edilizia « San Cataldo », con sede in Lecce, costituita per rogito Bernardini in data 29 novembre 1962, rep. 45832;

19) edilizia « Nabla », con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 2 marzo 1967, n. 23131;

20) edilizia « Apulia », con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 25 gennaio 1960, rep. 27741;

21) edilizia « Esedra », con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 4 gennaio 1963, rep. 46406;

22) edilizia « Esperia 63 », con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 20 novembre 1963, rep. 35618;

23) edilizia « Santa Rita », con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 21 dicembre 1962, rep. 46162;

24) di consumo « tra i dipendenti del consorzio agrario provinciale di Lecce », con sede in Lecce, costituita per rogito Bernardini in data 18 dicembre 1945, rep. 16813;

25) edilizia « Ametista », con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 2 dicembre 1965, rep. 69934;

26) edilizia « Castromediano », con sede in Lecce, costituita per rogito Erroi in data 5 maggio 1957, rep. 39656;

27) « Co.P.L.A.F. Cooperativa di produzione e lavoro di abbigliamento femminile », con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 18 febbraio 1963, rep. 47030;

28) mista « Salento », con sede in Campi Salentina, costituita per rogito Importuno in data 21 gennaio 1958, rep. 19553;

29) « S. Luigi fra manovali per la pulizia e manutenzione dei carri ferroviari e carico e scarico merci », con sede in Cavallino (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 24 gennaio 1956, rep. 10370;

30) di produzione e lavoro « Salento », con sede in Castrignano dei Greci (Lecce), costituita per rogito Amorodi in data 8 febbraio 1949, rep. 12891;

31) agricola « Madonna del Carmine fra lattai », con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Leonida Pellegrino in data 26 marzo 1959, rep. 8138;

32) di consumo « L'economica », con sede in Lequile (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 4 agosto 1948, rep. 24422;

33) agricola « Nuovo Salento », con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 4 settembre 1962, rep. 132120;

34) di produzione e lavoro « fra Cavamonti di Melpignano " S. Giorgio " », con sede in Melpignano (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 13 aprile 1953, rep. 2148;

35) « L'Agricola Neritina », con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Zuccaro in data 13 febbraio 1947, rep. 2729;

36) edilizia « Il Risveglio », con sede in Novoli (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 6 aprile 1962, rep. 4867;

37) edilizia « Madonna della coltura », con sede in Parabita (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 27 febbraio 1964, rep. 8180;

38) di produzione e lavoro « Cofano Paolo fra muratori ed affini », con sede in Salice Salentina (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 28 ottobre 1948, rep. 25150;

39) di produzione e lavoro « U.R.L.E.A.S. Unione reduci lavoratori edili affini S. Donato », con sede in S. Donato di Lecce (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 3 marzo 1947, rep. 20298;

40) di produzione e lavoro « Bove Vincenzo », con sede in Surbo (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 8 dicembre 1950, rep. 13055;

41) di produzione e lavoro « Onestà a lavoro », con sede in Surbo (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 26 ottobre 1948, rep. 3628;

42) di produzione e lavoro « S. Giuseppe fra calzolai », con sede in Taviano (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 28 gennaio 1957; rep. 15489;

43) di produzione e lavoro « Fede e lavoro », con sede in Vernole (Lecce), costituita per rogito Amorosi in data 19 giugno 1949, rep. 13400.

(7403)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Bernardo »

Con decreto n. 1268 del 15 maggio 1972 la società per azioni Metzger S.P.A.M. con sede in Torino, via Principessa Clotilde, 1, e domicilio presso lo stabilimento Fonti S. Bernardo di Garessio provincia di Cuneo, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Bernardo » di cui al decreto ministeriale n. 886 del 14 gennaio 1967, anche in recipienti di vetro della capacità di circa un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 886 del 15 gennaio 1967.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto n. 886.

(7397)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale nazionale « Rocciaviva »

Con decreto n. 1271 del 15 maggio 1972 la società per azioni Metzger S.P.A.M., con sede in Torino, via Principessa Clotilde, 1 e domicilio presso lo stabilimento Fonti S. Bernardo di Garessio (Cuneo) è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Rocciaviva » di cui al decreto ministeriale n. 1077 del 20 febbraio 1970, anche in recipienti di vetro della capacità di circa un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 1077 del 20 febbraio 1970.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto n. 1077.

(7400)

Autorizzazione alla vendita e modifica alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Antonio »

Con decreto n. 1264 del 15 maggio 1972, la S.p.a. Verga Antonio Spumador, con sede in Lomazzo, viale Como, 56, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale proveniente dalla polla n. 2 della concessione mineraria Fonte S. Antonio, sita nel territorio dei comuni di Cadorago e Lomazzo, provincia di Como, miscelata con l'acqua minerale naturale nazionale « S. Antonio » di cui al decreto ministeriale n. 915 del 23 giugno 1967.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto ministeriale n. 915 del 23 giugno 1967.

Le etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno simili per formato, dimensioni, disegno, colori, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il suddetto decreto n. 915, ma riporteranno, sul riquadro sinistro, i nuovi dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 17 marzo 1971 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Milano e, sul riquadro destro, il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 7 dicembre 1970 dal prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano.

In fondo allo stesso riquadro figureranno gli estremi della autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale del pozzo n. 2, profondo circa 90 metri, sarà sollevata da una pompa sommersa ed addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 110 metri, nel serbatoio nel quale ha luogo la miscela con l'acqua proveniente dal pozzo n. 1.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 872 del 6 luglio 1966.

(7393)

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Orianna »

Con decreto n. 1272 del 15 maggio 1972 il dott. Gino Massari, domiciliato in Fano, viale XII Settembre, 74, provincia di Pesaro, è autorizzato ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Orianna », di cui al decreto ministeriale dell'11 aprile 1964.

Le nuove etichette saranno uguali per formato dimensioni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il suddetto decreto ministeriale n. 817 e riporteranno, sul riquadro sinistro, i dati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 29 luglio 1971 dal dott. Mario Mengoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna, al posto di quella eseguita il 1° giugno 1953, e sul riquadro destro, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 15 ottobre 1971 dal dott. Giovanni Brazioli, direttore del reparto medico-micrografico dello stesso laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna, al posto di quello formulato il 25 maggio 1953. In fondo allo stesso riquadro figureranno gli estremi dell'autorizzazione.

Inoltre, il colore del riquadro centrale sarà Terra di Siena anzichè marrone chiaro.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 817 dell'11 aprile 1964.

(7401)

Modifica alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Silia »

Con decreto n 1274 del 16 maggio 1972 la S.p.a. Terme di Boario, con sede in Brescia e stabilimento in Boario Terme provincia di Brescia, è autorizzata a continuare la vendita, per uso bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Silia » di cui al decreto ACIS n. 536 del 31 gennaio 1950 ed al decreto ministeriale n. 735 del 12 luglio 1960, apportando modifiche sia ai recipienti ed al sistema di chiusura degli stessi, che alle etichette.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro della capacità di 960 cc. circa e le etichette che li contrassegneranno saranno stampate su carta bianca a fondo argenteo metallizzato, avranno forma rettangolare con angoli arrotondati, porteranno agli angoli inferiori il disegno in bianco di quattro losanghe per parte, avranno dimensioni di cm. 16,5 × cm. 10,5 e saranno divise in tre riquadri.

Nella metà superiore del riquadro sinistro, in caratteri di colore azzurro scuro, saranno riportate le stesse notizie ed indicazioni terapeutiche, formulate in data 6 giugno 1942 dal professor Luigi Villa, che figurano nel medesimo riquadro della etichetta autorizzata con il citato decreto ACIS n. 536 del 31 gennaio 1950 ed in quella inferiore, le proprietà terapeutiche, indicate in data 23 aprile 1970 dal prof. M. Messini, direttore dell'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica dell'Università di Roma.

Nel riquadro centrale, delimitato da una cornice bianca, si leggerà dall'alto in basso ed in caratteri di colore azzurro scuro « Silia » « Acqua minerale naturale » « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » « Società del Plasmon Concessionaria esclusiva per la vendita ».

Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore azzurro scuro, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 25 giugno 1970 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano ed i dati analitici dell'esame chimico e chi-

mico-fisico eseguito in data 18 gennaio 1972 dal prof. C Bertoglio Riolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Pavia. Seguiranno gli estremi del presente decreto la ragione sociale « Terme di Boario S.p.a. », nonchè l'indicazione del comune e della provincia « Darfo (Brescia) ».

In fondo verrà indicato il contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappo a vite, a strappo, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ACIS n. 536 del 31 gennaio 1950.

(7392)

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Frisia »

Con decreto n. 1267 del 15 maggio 1972 la società Fonti acque minerali S.p.a., con sede in Milano, via Serbelloni, 1, e stabilimento di produzione in Piuro, provincia di Sondrio, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Frisia », di cui al decreto ministeriale n. 725 del 23 maggio 1960.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati con il suddetto decreto ministeriale n. 725. Le etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno uguali per formato, colori e caratteri a quelle autorizzate con il citato decreto, avranno le dimensioni rispettivamente di cm. 19,5 × cm. 9,7 per le bottiglie da due e da un litro, di cm. 19,5 × cm. 9,2 per quelle da mezzo litro e di cm. 17 × cm. 8 per quelle da un quarto di litro e riporteranno le stesse diciture che figurano sulle etichette di cui al decreto ministeriale n. 725, salvo l'aggiunta della indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata, nella parte inferiore del riquadro centrale, la modifica della ragione sociale da « Birrificio Spluga S. A. Chiavenna (Sondrio) » in « Fonti acque minerali S.p.a. Piuro (Sondrio) », in fondo allo stesso riquadro centrale, e l'aggiornamento del giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 8 aprile 1972 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, riportato nella parte alta del riquadro laterale destro. In fondo al medesimo riquadro destro saranno riportati gli estremi delle autorizzazioni.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 725 del 23 maggio 1960.

(7396)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 26 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,59	581,59	581,50	581,59	581,50	581,58	581,52	581,59	581,59	581,55
Dollaro canadese	591,10	591,10	590,85	591,10	590 —	591,10	590,97	591,10	591,10	591 —
Franco svizzero	150,785	150,785	150,77	150,785	150,75	150,78	150,73	150,785	150,78	150,75
Corona danese	83,58	83,58	83,55	83,58	83,50	83,58	83,54	83,58	83,58	83,55
Corona norvegese	88,80	88,80	88,75	88,80	88,50	88,80	88,755	88,80	88,80	88,80
Corona svedese	122,65	122,65	122,70	122,65	122,50	122,65	122,61	122,65	122,65	122,60
Fiorino olandese	181,16	181,16	181,05	181,16	181,10	181,16	181,14	181,16	181,16	181,15
Franco belga	13,25	13,25	13,2550	13,25	13,22	13,25	13,2450	13,25	13,25	13,25
Franco francese	116,12	116,12	116,13	116,12	116,10	116,12	116,10	116,12	116,12	116,10
Lira sterlina	1519,20	1519,20	1518,50	1519,20	1518,50	1519,20	1518,95	1519,20	1519,20	1519,10
Marco germanico	182,91	182,91	182,88	182,91	182,85	182,90	182,87	182,91	182,91	182,90
Scellino austriaco	25,19	25,19	25,18	25,19	25,19	25,18	25,189	25,19	25,19	25,18
Escudo portoghese	21,5920	21,592	21,59	21,5920	21,55	21,58	21,57	21,5920	21,59	21,58
Peseta spagnola	9,0110	9,011	9,0150	9,0110	9 —	9,01	9,01	9,0110	9,01	8 —

Media dei titoli del 26 maggio 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,30
» 5 % (Ricostruzione)	95,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,25
» 5 % (Città di Trieste)	96,40
» 5 % (Beni esteri)	96,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,425
» 5,50 % » » 1968-83	96,20
» 5,50 % » » 1969-84	96,675
» 6 % » » 1970-85	99,70
» 6 % » » 1971-86	99,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,555
Dollaro canadese	591,035
Franco svizzero	150,757
Corona danese	83,56
Corona norvegese	88,777
Corona svedese	122,63
Fiorino olandese	181,15
Franco belga	13,247
Franco francese	116,11
Lira sterlina	1519,075
Marco germanico	182,89
Scellino austriaco	25,189
Escudo portoghese	21,581
Peseta spagnola	9,01

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui art. 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE, a norma del Regolamento (CEE) n. 660/72 e tenuto conto della rettifica pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 88 del 14 aprile 1972.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (¹).	5,882
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	3,999
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	8,971
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	5,084
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	6,189
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	5,261
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	3,846
11.01 F	Farina di riso	4,476
11.01 H	Farina di miglio	2,600
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	6,078
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	3,999
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	8,971
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	5,084
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (¹)	7,958
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (¹)	6,189
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,476
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso (²)	5,882
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (²)	3,999
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,735
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (²)	7,974

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (²)	5,084
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	5,882
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) I (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	3,999
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	8,971
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	5,084
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²)	6,119
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (³)	7,842
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (³)	6,274
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (³)	5,084
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	5,100
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	6,078
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	3,999
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	9,968
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	7,974
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	5,084
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	4,476
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	3,774
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,590
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,550
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,500
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,105
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,678
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,979
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	6,979
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,215

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA À TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.07 B	Malto torrefatto	6,078
11.08 A I	Amido di granturco	1,930
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,750
11.08 A IV	Fecola di patate	1,930
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,930
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	5,000
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,518
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,930
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,518
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,930
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,148
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,148
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,148
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,148
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,148
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	2,398

(1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco:
che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(7482)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Agati Girolamo	Catania 17 luglio 1932							si
2. Alajmo Ettore	Palermo 7 dicembre 1924					si		
3. Albano Vincenzo	Buccino 16 dicembre 1928						si	
4. Alicandri Ciufelli Concezio	Sulmona 16 giugno 1919					si	si	
5. Alinei Domenico	Mercato San Severino 14 dicembre 1920						si	
6. Aliprandi Giorgio	Milano 17 maggio 1933						si	
7. Ameli Mario	Alessandria d'Egitto 14 maggio 1927					si		
8. Amorelli Angelo	Salerno 10 luglio 1926						si	
9. Ancetti Alberto	Noventa Vicentina 21 agosto 1924					si	si	
10. Angelillo Francesco	Aversa 21 gennaio 1927						si	
11. Antonelli Antonino	Milano 5 aprile 1934						si	
12. Antonuccio Carmelo	Venetico M. 1° novembre 1926							si
13. Archilei Giuseppe	Spoleto 20 febbraio 1923			si				
14. Auriti Giuseppe	Guardiagrele 23 luglio 1921					si		
15. Avitabile Giovanni	Napoli 15 gennaio 1927						si	
16. Baglione Luigi	Bengasi 6 gennaio 1919					si		
17. Baldan Gino	Dolo 1° agosto 1929			si		si		
18. Bandini Annibale	Parma 27 maggio 1923			si		si		
19. Baravelli Paolo	Bologna 7 agosto 1928					si		
20. Barberi Giovanni	Varallo Pombia 13 maggio 1923					si	si	
21. Barbieri Angelo	Varese Ligure 9 luglio 1930							si
22. Barocci Corrado	Monteroberto 21 maggio 1912			si				
23. Battaggia Pierantonio	Treviso 30 gennaio 1932						si	
24. Battisti Giorgio	Roma 8 dicembre 1922	si						
25. Belforte Giuseppe	Torino 15 aprile 1918					si		
26. Bellavista Giacomo	Palermo 1° gennaio 1931	si						
27. Bellina Marcello	Caltanissetta 6 febbraio 1926						si	
28. Bellomo Donato	Bari 5 agosto 1926						si	
29. Berlendis Piero	Brescia 25 luglio 1921				si	si	si	
30. Bernabei Luigi	Marradi 18 dicembre 1916					si		
31. Bernardi Stelio	Venezia 13 luglio 1925							si
32. Bernicchi Luigi	Città di Castello 9 marzo 1922					si	si	
33. Berrettini Beniamino	Lucca 4 settembre 1920						si	
34. Bertocchi Luciano	Biella 10 ottobre 1922		si					
35. Bertogalli Daniele	Parma 29 ottobre 1921						si	
36. Bicciolo Carlo	Torino 11 settembre 1926					si	si	
37. Biscaro Giorgio	Treviso 2 luglio 1929					si		
38. Boccuzzi Vito	Taranto 11 settembre 1926					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
39. Bologna Giuseppe	Asti 22 luglio 1931	si						
40. Bonaccorsi Pietro	Zorlesco di Casalpusterlengo 3 gennaio 1930						si	
41. Borgo Marco	Brescia 3 luglio 1932						si	
42. Boriani Vincenzo Augusto	Robecco Pavese 27 giugno 1929						si	
43. Borio Piergiorgio	Biella 10 febbraio 1932	si						
44. Borri Giorgio	Bergamo 15 gennaio 1924					si		
45. Bosatra Andrea	Trieste 1° gennaio 1925					si		
46. Bottura Mario	Verona 11 giugno 1921					si		si
47. Bozzi Luigi	Roma 24 febbraio 1931			si				
48. Branca Giuseppe	R. Calabria 6 gennaio 1924							si
49. Branchi Pier Paolo	Felino 20 agosto 1914		si				si	
50. Brenna Pasquale	Rionero in Vulture 27 marzo 1918					si		
51. Brisolin Gastone	Treviso 4 agosto 1927						si	si
52. Brunetti Faustino	Roma 2 agosto 1910					si		
53. Buongiovanni Salvatore	Messina 28 settembre 1929					si		
54. Buratti Carlo	Milano 18 settembre 1932					si	si	
55. Calì Giuseppe	Vittoria 31 gennaio 1920			si				
56. Caliceti Guido	S. Giorgio di Piano 9 aprile 1919					si		
57. Caligaris Franco	Novi Ligure 20 luglio 1926					si		
58. Calò Antonio	Brindisi 8 gennaio 1924							si
59. Calogero Bruno	Napoli 16 maggio 1918						si	
60. Calzolari Pietro	Ferrara 18 marzo 1936						si	
61 Canciullo Rosario	Adrano 25 luglio 1933						si	
62. Cannavò Carmelo	S. Alfio 21 aprile 1926							si
63. Cappellini Franco	Pistoia 1° gennaio 1934						si	
64. Carbone Angelo Michele	Noto 13 gennaio 1927						si	
65. Carducci Alberto	Fragagnano 28 novembre 1931	si						
66. Carmine Achille	Milano 1° ottobre 1913						si	
67. Caruso Leonardo	Avola 1° settembre 1920						si	
68. Casorati Vittorio	Roma 19 ottobre 1925					si		
69. Castellini Giovanni	Finale Emilia 24 giugno 1924					si		
70. Castello Riccardo	Sestri Ponente 25 luglio 1918			si		si		
71. Cattaneo Luciano	Pavia 8 dicembre 1927						si	
72. Cavaliere Salvatore	Pozzuoli 2 gennaio 1925	si						
73. Cavalieri Aldo	Varese 8 giugno 1924						si	
74. Ceccarini Maurizio	Velletri 15 settembre 1925					si		
75. Celestino Domenico	Roma 13 gennaio 1935						si	
76. Cenci Nelson	Rimini 21 febbraio 1919		si					
77. Cerchiello Paolo	Venezia 4 ottobre 1922		si					
78. Ceresia Gioacchino	Acireale 17 maggio 1927					si		
79. Cerretti Antonio	Roma 7 dicembre 1925						si	
80. Cerri Santo Armando	Stagno Lombardo 3 novembre 1923						si	
81. Cervellera Giuseppe	Barletta 25 giugno 1924						si	
82. Cesati Cassin Giorgio	Milano 19 settembre 1930							si
83. Cherubini Enrico	Parma 6 marzo 1924					si	si	
84. Chiadò Piat Giuseppe	Rocca Canavese 23 giugno 1932					si		
85. Cigni Dante	Siena 31 agosto 1930			si				
86. Cimino Alfredo	Cortale 22 marzo 1930					si		
87. Cinquegrani Renato	Napoli 26 ottobre 1922						si	
88. Cioce Carlo	Molfetta 2 settembre 1927						si	
89. Cis Carlo	Molina di Ledro 8 maggio 1929					si		
90. Citroni Giovanni	Darfo 31 agosto 1921			si		si		
91. Ciurlo Enrico	Genova 26 maggio 1926					si		
92. Clerici Ettore	Gallarate 21 settembre 1921		si					
93. Coassolo Mario	Pinerolo 8 giugno 1920			si		si		
94. Cocchiarole Giovanni	Canosa di Puglia 7 gennaio 1906						si	
95. Coen Renzo	Perugia 1° aprile 1918					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
96. Collatina Sergio	Roma 27 gennaio 1929						si	
97. Comoretto Pietro	Artegna 1° ottobre 1925			si				
98. Consalvo Pasquale	Nocera Superiore 4 giugno 1930	si						si
99. Coppo Lucio	Ancona 24 luglio 1929			si		si		
100. Corbetta Luciano	Milano 10 aprile 1926			si		si		
101. Costa Federico	Itala 24 ottobre 1925					si		
102. Costantini Nicola	Cellino Attanasio 26 dicembre 1922			si				
103. Croce Giuseppe	Lanciano 3 febbraio 1934	si					si	
104. Cuccurullo Gennaro	Nocera Inferiore 2 ottobre 1930						si	
105. Curi-Spada Luciano	Catania 13 febbraio 1927						si	
106. Dal Lago Elio	Molvena 25 dicembre 1910					si	si	
107. Dal Negro Francesco	Lovere 8 giugno 1934	si						
108. D'Anna Mario	Caserta 14 giugno 1927						si	
109. Dattoli Amedeo	Borrètto 18 marzo 1930	si						
110. De Judicibus Corrado	Pisino 28 marzo 1931						si	
111. De Maio Michele	Avellino 20 ottobre 1913					si		
112. De Maria Raffaele	Galatina 24 ottobre 1912			si				
113. De Martini Renato	Chiavari 30 marzo 1911		si					
114. De Micheli Giorgio	Milano 14 maggio 1933	si					si	
115. Demichelis Giacomo	Casale Monferrato 25 marzo 1927					si		
116. De Mitri Tommaso	Nardò 7 marzo 1926					si	si	
117. De Pirro Gilfredo	Savona 29 agosto 1928					si		
118. De Rosa Gepino	Grimaldi di Calabria 17 marzo 1929					si		
119. De Rosa Giuseppe	Cervaro 21 aprile 1911			si				
120. De Siena Domenico	Tropea 1° dicembre 1928				si		si	
121. De Stefani Gian Battista	Boara Polesine 25 luglio 1923			si		si		
122. De Vita Carlo	Casoria 26 gennaio 1929						si	
123. Di Fede Salvatore	Palermo 21 agosto 1929					si	si	
124. Di Girolamo Alberto	Roma 27 novembre 1932	si					si	
125. Di Giunta Emanuele	Catania 15 agosto 1923					si	si	
126. Di Nicola Lorenzo	Bari 15 luglio 1924	si						
127. D'Ippolito Antonio	Pollutri 2 gennaio 1921			si				
128. Dufour Aldo	Milano 6 ottobre 1931						si	
129. Ercoli Orlando	Narni 24 marzo 1924					si		
130. Fabbi Fabio	Bologna 30 luglio 1913					si	si	
131. Faggian Italo	Padova 15 febbraio 1930			si				
132. Faleg Giovanni	Ostiglia 4 aprile 1921		si					
133. Fazi Gaspare	Offida 18 giugno 1921							si
134. Felisati Dino	Bottrighe 22 novembre 1922					si		
135. Felletti Vladimiro	Milano 28 giugno 1934						si	
136. Fenù Giovanni	Oschiri 14 febbraio 1916					si		
137. Ferrara Pietro	S. Giuseppe Jato 4 gennaio 1934						si	
138. Ferrari Carlo	Parma 17 febbraio 1925		si					
139. Ferretti Giacomo	Napoli 25 giugno 1915		si					
140. Ferri Gian Raffaele	Ravenna 14 giugno 1934							si
141. Figlioli Ignazio	Marsala 2 gennaio 1924	si						
142. Fini-Storchi Omero	Modena 23 luglio 1928					si	si	
143. Fioretti Alessandro	Carassai 18 luglio 1927		si					
144. Fischetto Antonio	Brindisi 4 dicembre 1929							si
145. Fiumanò Saverio	Reggio Calabria 19 gennaio 1923						si	
146. Fortunato Gianni	S. Arcangelo 23 novembre 1928					si		
147. Fraccaroli Ludovico	Mezzane di Sotto - 20 maggio 1923						si	
148. Frana Andrea	Gandino 24 giugno 1931				si			
149. Franzoni Mario	Cerea 17 agosto 1928						si	
150. Fruttero Felice	Savigliano 6 luglio 1932						si	
151. Fusari Cesare	Terni 6 febbraio 1928					si		si
152. Gaia Francesco	Portotorres 27 agosto 1931						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
153. Galetti Giorgio	Mantova 4 novembre 1925					si		
154. Galioto Giovanbattista	Bagheria 11 agosto 1923					si		
155. Gallina Filippo	Caltanissetta 2 agosto 1924						si	
156. Gammarrota Mario	Bari 1° maggio 1923	si						
157. Gandolfi Mario	Alessandria 30 maggio 1930					si	si	
158. Gardenghi Giovanni	Ferrara 5 dicembre 1922	si					si	
159. Gasparini Giorgio	Cittadella 8 febbraio 1923						si	
160. Gasparini Giuseppe	Padova 24 giugno 1931			si				
161. Gatti Antonio	Rivergaro 13 giugno 1922					si		
162. Gennari Eugenio	Crema 16 maggio 1929					si		
163. Germanà Giuseppe	Villafranca Tirrena 21 giugno 1926	si					si	
164. Ghirlanda Mario	Grosseto 5 ottobre 1922						si	
165. Giacomelli Pier Federico	Altivole 14 giugno 1934						si	
166. Giannoni Enzo	Perugia 20 giugno 1917		si					
167. Girone Domenico	Bari 11 febbraio 1930						si	
168. Giunta Salvatore	Caltanissetta 27 gennaio 1926	si						
169. Grande Francesco	Venezia 4 dicembre 1926			si				
170. Greco Sanzio Adolfo	Castelfranco Emilia 10 ottobre 1924						si	
171. Guella Arrigo	Pranzo 4 dicembre 1912			si				
172. Hahn Raoul	Venaria 24 gennaio 1924					si	si	
173. Incutti Vincenzo	Reggiano Gravina 27 ottobre 1927						si	
174. Iodice Silvio	Napoli 8 novembre 1928					si	si	
175. Iorio Savino	Orta Nova 27 gennaio 1927					si		
176. Jemma Salvatore	Salerno 2 gennaio 1927			si				
177. Jemmi Artemisio	Campegine 15 agosto 1928						si	
178. Jemmi Carlo	Campegine 31 gennaio 1908		si					
179. La Ferla Sebastiano	Bologna 28 novembre 1922				si			
180. Larghi Giovanni	Genova 4 ottobre 1927	si						si
181. Laurini Francesco	Tito 28 luglio 1929			si				
182. Lazzaroni Angelo	Brescia 16 giugno 1926				si	si	si	
183. Lecco Vittorio	Rovato 29 maggio 1913		si				si	
184. Leonardelli Giovan Battista	Cremona 21 marzo 1920					si		
185. Lippi Lippo	Firenze 1° agosto 1934						si	
186. Livan Mario	Padova 15 febbraio 1921		si					
187. Lomeo Giuseppe	Catania 18 giugno 1921						si	
188. Lovino Michele	Ruvo 7 ottobre 1910		si					
189. Luvarà Antonio	Taurianova 19 gennaio 1931						si	
190. Luzzago Mariano	Brescia 3 giugno 1925							si
191. Magri Marino	Milano 10 febbraio 1930			si		si		
192. Malfatti Tito	Bologna 17 novembre 1929						si	
193. Mammola Giorgio	S. Maria Capua Vetere 13 ottobre 1927					si		
194. Manzella Gaspare	Partinico 1° gennaio 1932						si	
195. Manzini Remo	Vigevano 17 dicembre 1923						si	
196. Manzo Eduardo	Napoli 5 dicembre 1916						si	
197. Marinelli Luigi Filippo	Roma 21 giugno 1927						si	
198. Marino Antonino	Roma 21 novembre 1928				si		si	
199. Martina Ildebrando	Lecce 23 luglio 1921						si	
200. Martone Mario	Maddaloni 23 maggio 1912						si	
201. Marullo Tommaso	Roma 29 aprile 1923					si		
202. Mascialino Luciano	Brescia 7 dicembre 1932						si	
203. Massara Giovanni	Bobbio Lomellina 13 giugno 1926			si				
204. Mastursi Mario	Salerno 17 marzo 1920						si	
205. Mattioli Vando	Desolo 18 gennaio 1914						si	
206. Maurizi Maurizio	Rieti 17 luglio 1932						si	
207. Mazzei Ferdinando	S. Marina 15 marzo 1921						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
208. Mazzilli Giuseppe	Bari 8 giugno 1926						si	
209. Megighian Davide	Villafranca di Verona 9 dicembre 1925					si		
210. Mencacci Paolo	Lucca 4 dicembre 1929						si	
211. Menniti Vincenzo	Falerna 8 novembre 1929						si	
212. Menzio Paolo	Gassino Torinese 18 luglio 1918					si		
213. Merighi Paolo	Verona 5 marzo 1928						si	
214. Merlo Giuseppe	Albonese 3 aprile 1922					si		
215. Messina Domenico	Carmitello-Villa San Giovanni 2 novembre 1929							si
216. Miani Pietro	Udine 27 marzo 1929					si		
217. Micheli Pellegrini Valerio	Carrara 16 novembre 1919	si						
218. Migliorini Luciano	Venezia 23 luglio 1917			si				
219. Migliorisi Giuseppe	Ragusa 13 novembre 1908			si				
220. Milanesi Italo	Lainate 16 maggio 1931			si		si		
221. Milazzo Franco	Voghera 15 luglio 1928			si				
222. Mira Eugenio	Lecco 21 marzo 1936						si	
223. Miraglia Enrico	Napoli 25 gennaio 1931						si	
224. Modica Vittorio	Siracusa 11 gennaio 1928					si		
225. Molinari Giorgio Alfredo	Adria 12 dicembre 1934	si					si	
226. Molinari Roberto	Milano 19 dicembre 1933						si	
227. Mollica Vincenzo	Eraclea 4 settembre 1924					si		
228. Montiglio Pier Enrico	Casale Monferrato 30 gennaio 1931						si	
229. Mora Enzo	Genova 6 marzo 1933					si		
230. Moretto Crociani Guido	Lercara 13 marzo 1921			si		si		
231. Napolitano Raffaele	Marigliano 14 giugno 1918						si	
232. Nardi Stelvio	Spoleto 19 febbraio 1929						si	
233. Negri Modesto	Locate Triulzi 19 febbraio 1921			si				
234. Niccoli Vallesi Raffaele	Novara 9 settembre 1920		si					
235. Nicelli Franco	Piacenza 20 giugno 1919					si		
236. Nicosia Salvatore	Vittoria 8 luglio 1927			si				
237. Nucci Carlo	Castiglione dei Pepoli 19 novembre 1926						si	
238. Orecchioni Francesco	Tempio 30 gennaio 1932						si	
239. Orlandi Gianfranco	Busto Arsizio 9 giugno 1922					si	si	
240. Ottoboni Adriano	Genova 30 luglio 1923					si		
241. Pagnini Guido	Gemona 28 agosto 1921		si					
242. Paludetti Giorgio	Pescara 7 ottobre 1914					si		
243. Panebianco Giuseppe	Melito Porto Salvo 8 novembre 1913						si	
244. Panetti Lucio	Napoli 2 gennaio 1924	si						
245. Parere Paolino	Giulianova 26 gennaio 1921				si			
246. Parolari Primo Mino	Treviglio 28 gennaio 1934						si	
247. Pastorelli Renzo	S. Giuseppe Vesuviano 13 dicembre 1921			si				
248. Pellegrini Amedeo	Chiari 24 agosto 1919			si		si		
249. Pennetta Giovanni	Bari 28 gennaio 1914		si					
250. Perfumo Giuliano	Genova 26 ottobre 1930					si		
251. Perilli Mario	Penne 2 maggio 1927						si	
252. Perna Francesco	Enna 5 gennaio 1915					si		
253. Pesavento Gastone	Padova 24 luglio 1925					si		
254. Pesce Giuseppe	Genova 12 marzo 1917			si		si		
255. Pesenti Marcello	Bergamo 18 gennaio 1923					si		
256. Pestalozza Giulio	Milano 20 maggio 1925			si		si		
257. Piccoli Aldo Antonio	Monteforte d'Alpone 13 settembre 1932	si					si	
258. Pignataro Oreste	Milano 11 giugno 1931					si		
259. Pilotti Giovanni	Perth Amboy (U.S.A.) 31 ottobre 1921						si	
260. Pinelli Virgilio	Ferentino 6 maggio 1923					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
261. Pinto Franco	Taranto 7 febbraio 1925					si		
262. Pinto Giorgio	Piombino 18 settembre 1932	si						
263. Pipparelli Tommaso	S. Giovanni Valdarno 20 febbraio 1935	si					si	
264. Piragine Franco	Salsomaggiore 1° novembre 1929					si		
265. Pisani Franco	Trivigno 17 marzo 1934	si						
266. Pivotti Gastone	Padova 12 luglio 1926					si		
267. Ponti Lionello	Roma 15 dicembre 1919					si		
268. Porchia Italo	Piavon d'Oderzo 16 novembre 1925					si	si	
269. Portigliotti Luigi	Nizza Marittima 22 gennaio 1921					si		
270. Pototschnig Benedetto	Trieste 29 novembre 1924						si	
271. Pozzan Attilio	Mestre 21 marzo 1920						si	
272. Profazio Antonio	Catanzaro 14 ottobre 1921					si		
273. Pusateri Santi	Palermo 16 marzo 1919					si		
274. Ravecca Carlo Alberto	Sarzana 23 settembre 1934	si						
275. Ricci Vincenzo	Padova 19 giugno 1921	si						
276. Riccio Enrico	Taranto 22 febbraio 1926						si	
277. Rinaldi Leonardo	Monte S. Angelo 13 gennaio 1927						si	
278. Roberto Vincenzo	Triggiano 2 gennaio 1909					si		
279. Rolando Aldo	Saluzzo 23 novembre 1922						si	
280. Romagnoli Mario	Brescia 19 agosto 1922					si		
281. Romeo Giuseppe	Reggio Calabria 20 maggio 1930						si	
282. Rossi Giovanni	Savona 12 luglio 1925					si	si	
283. Rossi Mario	Catania 4 marzo 1935	si						si
284. Russo Raffaele	Sulmona 10 ottobre 1923	si						
285. Salerno Giuseppe	Pantelleria 11 marzo 1914					si		
286. Salis Bruno	Sassari 17 settembre 1916						si	
287. Salomone Pietro	S. Michele di Serino 25 gennaio 1909						si	
288. Salonna Francesco Saverio	Bari 24 maggio 1928	si					si	
289. Sambati Antonio	Aradeo 5 maggio 1924					si	si	
290. Sandri Giobatta Lucio	Ragogna 4 agosto 1927					si		
291. Santi Girardo	S. Martino di Lupari 6 ottobre 1933						si	
292. Sartoris Alberto	Torino 24 gennaio 1934					si		
293. Sbacchi Opilio	La Spezia 9 aprile 1923	si						
294. Sbernini Claudio	Sabbioneta 23 maggio 1921			si				si
295. Scevola Alessandro	Lomello di Pavia 27 dicembre 1920					si		
296. Sciuto Giuseppe	Acireale 2 gennaio 1916		si					
297. Scivales Mario	Trieste 1° ottobre 1927						si	
298. Scoponi Mario Vittorio	Ancona 2 giugno 1922	si						
299. Scrimali Enzo	Licata 11 novembre 1912						si	
300. Segatta Dario	Trento 10 febbraio 1924					si		
301. Sellari Franceschini Andrea	Grosseto 22 aprile 1911			si				
302. Semeria Carlo	Sanremo 28 luglio 1923		si					
303. Sensini Isaia	Grosseto 19 marzo 1927	si					si	
304. Silimbani Achille	Forlì 14 febbraio 1922			si				
305. Silvagni Carlo	Roma 1° febbraio 1933	si					si	
306. Simoncelli Costantino	Apecchio 3 febbraio 1933						si	
307. Sodero Giuseppe	Tricase 3 dicembre 1924							si
308. Solero Carlo	Mezzenile 28 gennaio 1912		si					
309. Spelta Ottorino	Piacenza 9 giugno 1922					si	si	
310. Sperati Giorgio	Ovada 27 maggio 1930					si		
311. Staffieri Mario	Nola - 16 settembre 1913		si					
312. Stirpe Gilberto	Castro dei Volsci 24 febbraio 1933						si	si
313. Sulsenti Giorgio	Modica 23 giugno 1930					si	si	
314. Tassini Giorgio	Città della Pieve 10 luglio 1934	si						si
315. Tassoni Giovanni	Roccafluvione 18 marzo 1923						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
316. Tenca Gino	Fortezza 10 maggio 1923						si	
317. Teseo Giuseppe Lionello	Milano 25 marzo 1927						si	
318. Tirelli Giuseppe	Padova 3 aprile 1919						si	
319. Tomacelli Enrico	Casarano 14 febbraio 1925			si				
320. Tomaino Achille	Badolato 12 novembre 1934							si
321. Tomasetti Libero	Novafeltria 20 dicembre 1932						si	
322. Tortora Roberto	Portici 25 ottobre 1930						si	
323. Tosi Carlo	Cremona 16 agosto 1922						si	
324. Trivella Giuseppe	Carpenedolo 3 giugno 1922					si		
325. Vaglini Francesco	Pisa 3 maggio 1927					si		
326. Vago Alfredo	Milano - 10 gennaio 1923				si	si	si	
327. Valente Vincenzo	Gaeta 5 settembre 1924					si		
328. Valerio Marcello	Roma 25 novembre 1914					si		
329. Vensi Edoardo	Pisa 18 giugno 1920						si	
330. Venutolo Alberto	Basse Terre 13 gennaio 1933						si	
331. Vernarelli Antonio	Pescara 20 novembre 1916						si	
332. Veronese Alessandro	Eraclea 22 aprile 1931						si	
333. Vidi Rino	Pinzolo 18 novembre 1922							si
334. Violante Ettore	Cava dei Tirreni 9 maggio 1925		si					
335. Vitale Walter	Alessandria - 10 gennaio 1927					si		
336. Vitto-Massei Pier Fernando	Napoli 4 febbraio 1926					si		
337. Voena Giacinto	Torino 19 ottobre 1928					si		
338. Zanotti Giovanni	Milano - 20 aprile 1926					si		
339. Zanzucchi Giulio	Cortile S. Martino 14 ottobre 1906		si					
340. Zaoli Giancarlo	Forlì 27 novembre 1925						si	
341. Zappata Alessandro	Ancona 29 luglio 1928					si		
342. Zerba Luigi	Castelnuovo Scrivia 27 giugno 1922						si	si
343. Zibordi Francesco	Milano 13 febbraio 1933					si		
344. Zini Carlo	Palanzano 15 agosto 1932					si	si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7126)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rinvio dell'esperimento pratico del concorso interno ad un posto di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai permanenti.

L'esperimento pratico del concorso interno ad un posto di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, già fissato per il giorno 19 maggio 1972, avrà luogo presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299 Roma, il giorno 6 giugno 1972, alle ore 9.

(7724)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di qualifica per segretari di azienda o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;
3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;
5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*). L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio sulle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) ragioneria e computisteria;
2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) principi di economia politica e scienza delle finanze;
2) nozioni di diritto civile;
3) nozioni di statistica;
4) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 13 e 14 novembre 1972 con inizio alle ore 8,30 presso il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale via Molise, 2, piano I, stanza 31 (Parlamentino).

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, *senza alcun avviso*, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di segretario in prova (parametro 160) e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di altre amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della stazione sperimentale, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1972
Registro n. 7, foglio n. 209

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) Via Molise, 2 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il (1) e residente in chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni .) e che la risoluzione del predetto rapporto di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per causa di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7408)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare ruolo medici), anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1972, registro n. 6 Difesa/pers. mil., foglio n. 155, relativo alla graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per la ammissione di venti allievi dell'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare ruolo medici);

Considerato che il concorrente Blasi Nicola (11°), ha rinunciato consenziente il genitore, all'ammissione al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che il concorrente Di Rosa Giuseppe (14°) ha titolo di precedenza, a parità di merito, nei confronti dei concorrenti Abbagnale Ludovico (12°) e Di Napoli Pierluigi (13°) perchè proveniente dalla scuola militare della Nunziatella, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1968, n. 273;

Considerato che il concorrente Quaranta Valerio (9°), nato il 25 ottobre 1952, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha titolo di precedenza nei confronti del concorrente Leccese Vincenzo (8°) nato il 13 novembre 1952, che ha riportato parità di punteggio;

Considerato che il concorrente Pruiti Roberto Secondo (15°), nato il 4 febbraio 1950, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha titolo di precedenza nei confronti dei concorrenti Abbagnale Ludovico (12°), nato l'8 luglio 1952, e Di Napoli Pierluigi (13°), nato il 3 dicembre 1952, che hanno riportato parità di punteggio;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare ruolo medici) di cui alle premesse, per il 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia a decorrere dall'11 novembre 1971:

1) Quadrini Adalberto
2) Foti Stefano
3) Mascia Enrico
4) Widmayer Carlo Alberto
5) Moretti Filippo
6) Battistoni Paolo
7) Kossuth Luigi
8) Quaranta Valerio
9) Leccese Vincenzo
10) Tamburrino Antonio
11) Di Rosa Giuseppe
12) Pruiti Roberto Secondo
13) Abbagnale Ludovico
14) Di Napoli Pierluigi
15) Fabroni Gianfranco
16) Pozzi Arturo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1972
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 281

(7554)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni e delle graduatorie dei vincitori dei concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica per i posti disponibili al 1° ottobre 1969.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 1 del 6 gennaio 1972, del Ministero della pubblica istruzione sono stati pubblicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, i decreti ministeriali 16 settembre 1971 e 27 ottobre 1971 con i quali sono state approvate le relazioni e le graduatorie dei concorsi per merito distinto, rispettivamente, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969, riservati agli insegnanti del ruolo organico degli istituti di istruzione tecnica, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1969.

(7331)

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso riservato per esami e per titoli a venti posti di vice calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

La prova scritta e la prova grafica del concorso riservato per esami e per titoli a venti posti di vice calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 69, foglio n. 386, avranno luogo, rispettivamente, i giorni 20 e 21 giugno 1972, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, Roma.

(7725)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a diciotto posti di sperimentatore negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 13 maggio 1972 sono stati pubblicati nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 4 settembre 1970, a diciotto posti di sperimentatore negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

(7469)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a ventidue posti di sperimentatore negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 13 maggio 1972 sono stati pubblicati nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 4 settembre 1970, a ventidue posti di sperimentatore negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

(7471)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE

Concorso, per titoli ed esami, a sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Con decreto n. 691 del 19 febbraio 1972 è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali, vacanti o di nuova istituzione, in provincia di Pordenone: 1) Arzene; 2) Aviano (*III sede*); 3) Barcis; 4) Budoia; 5) Castelnovo; 6) Chions; 7) Cimolais; 8) Claut; 9) Clauzetto; 10) Erto-Casso; 11) Frisanco; 12) S. Martino al Tagliamento; 13) Tramonti di Sotto; 14) Vito d'Asio; 15) Vivaro; 16) Zoppola (*II sede*).

Le domande di partecipazione al concorso, debitamente corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire od essere presentate all'ufficio del medico provinciale di Pordenone entro e non oltre le ore 12 del 30 maggio 1972.

Pordenone, addì 19 febbraio 1972

Il medico provinciale: SEVERINI

(7788)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3706 del 18 dicembre 1971, con il quale il dott. Ripoli Renzo veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Castelfranco di Sotto;

Considerato che il predetto è da considerarsi rinunciatario al posto stesso per non aver preso servizio nei termini di trenta giorni stabiliti dall'amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto con raccomandata r.r. n. 3896 del 30 marzo 1972 e ricevuta dal dott. Ripoli in data 4 aprile 1972;

Vista la lettera del sindaco del comune di Castelfranco di Sotto n. 5477 del 5 maggio 1972;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Brucciani Pieraldo candidato che segue in graduatoria e che ha dichiarato di accettare la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Brucciani Pieraldo è dichiarato vincitore della condotta medica di Castelfranco di Sotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Pisa e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 12 maggio 1972

Il medico provinciale: D'AVINO

(7473)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Trento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1971, n. 4023/1.15.4 con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e sanitaria nei comuni di Arco-Riva del Garda-Nago-Torbole;

Visti altresì i decreti n. 4023/1.15.4 e n. 153 del 7 marzo 1972 e del 23 aprile 1972 di riapertura del termine di presentazione delle domande;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità telegramma n. 300.VIII.I.83.C/1044 e del commissariato del Governo di Trento nota n. 263 del 19 gennaio 1972, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici, nota n. 17879 del 18 febbraio 1972, nonchè del comune capo consorzio;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario in premessa specificato e così composta:

Presidente:

Di Rocco dott. Claudio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Magrì prof. Carmelo, ispettore generale medico del Ministero della sanità, medico provinciale di Venezia;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto di igiene di Padova;

Patrassi prof. Gino, direttore della clinica medica di Padova;

Prevost Rusca dott. Alessandro, direttore di divisione del Ministero dell'interno, capo di gabinetto del commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige;

Menapace dott. Eugenio, ufficiale sanitario di Bolzano.

Segretario:

Muscarello dott. Annibale, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede presso l'istituto di igiene dell'Università di Padova.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Trento.

Il medico provinciale: LANZAFAME

(7412)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1972, n. **6**.

Adesione della provincia all'aumento del capitale sociale della S.p.a. Autostrada del Brennero, con sede in Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare un'ulteriore quota di capitale sociale alla S.p.a. Autostrada del Brennero, con sede in Trento, fino alla concorrenza dell'importo di lire 34.400.000.

Art. 2.

All'onere di lire 34.400.000 di cui al precedente art. 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 1320 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: BIANCO

(7139)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.